MODULARIO B C -255



## Ministero

# per i beni e le attività culturali

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento

CASERTA

Palazzo Reale - Wale Doubet, 1/08 81100 Easerta

Documento inviato tramite **P.E.C.**, ai sensi dell'art. 15<sup>2</sup>, della l. n. 59/1997; sostituisce l'originale ex art. 43<sup>6</sup>, d.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 82/2005.

Caserta, li 19/9/2019.

Allo spett.le

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

DIREZIONE GENERALE PER VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

via C. Colombo, 44 00.147 **ROMA** 

P.e.c.: DGSalvaguardia, Ambientale@PEC.minambiente.it

P.e.c.: pianoenergiaeclima@pec.minambiente.it

Allo spett.le

### MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

via di San Michele, 22

00153 **ROMA** 

P.e.c.: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

P.e.c.: <u>mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it</u>
P.e.c.: <u>mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it</u>
P.e.c.: <u>mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it</u>

e p.c.

Allo spett.le

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA via Eldorado, 1 (Castel dell'Ovo)

80132 <u>NAPOLI</u>

P.e.c.: <u>mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it</u>

OGGETTO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (AUTORITÀ PROCEDENTE), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM), DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA (AUTORITÀ PROPONENTE), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE (AUTORITÀ PROPONENTE) E MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE, DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (AUTORITÀ PROPONENTE), VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL «PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA» (PNIEC). FASE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA EX ARTT. 13<sup>5</sup> E 14 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I. - PARERE ENDOPROCEDIMENTALE.

Si riscontra la nota di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante riferimento mante. SVI.REGISTRO UFFICIALE. USCITA. Prot. 0006739.18-07-2019 ed acquisita con protocollo MiBAC NIBAC SABAP-CE 29/07/2019 0010202-A, inoltrata, con oggetto "Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.", a mezzo posta elettronica certificata, in data 19 luglio 2019 (9:19).

Acri



Con tale nota, nell'ambito della procedura afferente alla predetta valutazione ambientale strategica (VAS), si «comunica di aver concluso in data 03/05/2019 la fase di consultazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. avviata con nota prot.n. SVI/2895 del 29/03/2019.

Per l'avvio della successiva fase di consultazione prevista dagli artt.13, comma 5 e 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmette in allegato alla presente:

- 1) proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;
- 2) rapporto ambientale e relativi allegati;
- 3) sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
- 4) copia dell'Avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:

> non ricade all'interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con più aree naturali protette. In relazione a quanto sopra indicato, ai sensì dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la procedura in oggetto comprenderà la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R.357/1997, che prenderà in considerazione tutte le aree protette del territorio nazionale, di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (10A06507)(GU Serie Generale n. 125 del 31-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 115).

#### Pertanto:

- il rapporto ambientale trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R.357/1997 e s.m.i.;
- > l'avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contiene specifica evidenza dell'integrazione procedurale».

Con il predetto messaggio di posta elettronica certificata del 19 luglio 2019, si indicava, inoltre, che la "documentazione, depositata presso l'autorità competente, sarà resa disponibile sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA www.va.minambiente.it".

L'avviso di 'Avvio della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del «Piano nazionale integrato per l'energia e il clima», esposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2019, Serie generale - n. 181, e contiene, in calce, l'avvertenza che ai "sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 12/2006, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".

Con la presente, si riscontra, altresì, la nota di codesto Servizio V - "Tutela del paesaggio" della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali in indirizzo, recante riferimento MiBAC|DG-ABAP\_SERV V|29/07/2019|0021122-P|[34.19.04/1112/2019] ed acquisita con protocollo MiBAC|MiBAC\_SABAP-CE|05/08/2019|0010710-A, in oggetto: "(ID\_VIP/ID\_MATTM) - 4580 VAS - Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Proponenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

Autorità Procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Richiesta pareri Uffici MIBAC".

In tale ultima nota, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 29/7/2019 (11:48), per quanto in discorso, veniva richiesto agli Uffici del Ministero scrivente che "hanno ricevuto comunicazione di avvio procedura di VAS", entrando in consultazione quali soggetti con competenza ambientale, di voler "inviare le proprie valutazioni, condizioni osservazioni e raccomandazioni a questa Direzione Generale, Servizio V (Tutela del Paesaggio), Servizio II (Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico", con la precisazione che le "osservazioni dovrunno pervenire sia in formato pdf che in formato file word, possibilmente entro e non oltre la data del 25 settembre 2019, affinché la scrivente Direzione possa procedere alla redazione del parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare" e con la precisazione che "la valutazione richiesta viene effettuata su uno strumento di programmazione (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - PNIEC) che definisce linee di indirizzo e strategie d'azione e non singoli progetti già elaborati, pertanto, ai fini delle





valutazioni, osservazioni e suggerimenti, dovrà essere valutata, oltre che la completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo Ministero, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o, eventualmente, in corso di redazione ed aggiornamento e, quindi, rispetto ai vincoli esistenti (sul paesaggio, sui beni culturali e siti UNESCO), o in itinere ma ancora privi di formale provvedimento, nonché il rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale.

Pertanto, nel condurre l'esame del Piano, dovrà essere verificata la validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nella elaborazione del rapporto ambientale e nel piano di monitoraggio VAS, per l'individuazione degli obiettivi che il piano stesso intende perseguire e delle azioni ipotizzate per la sua attuazione, suggerendo, se necessario, eventuali misure correttive, anche mediante la proposta di nuovi indicatori di sostenibilità da introdurre nell'analisi dei contesti ambientali, territoriali, paesaggistici e dei beni culturali".

Dopo di ciò, preliminarmente, si dichiara che è si è visionata la documentazione pubblicata sul predetto portale informatico istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo Internet va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7040/10060, che si è analizzata tale documentazione, ed, in particolare, che si è analizzata la "PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA", recante sul frontespizio la data del 31/12/2018, e, per la relativa valutazione ambientale strategica, il "RAPPORTO AMBIENTALE" (luglio 2019), con i relativi sei allegati - "Allegato 1 al RAPPORTO AMBIENTALE Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale consultati nella fase preliminare" (luglio 2019), "Allegato 2 al RAPPORTO AMBIENTALE Questionario per la consultazione preliminare dei soggetti con competenze ambientali" (luglio 2019), "Allegato 3 al RAPPORTO AMBIENTALE Consultazione della fase preliminare" (luglio 2019), "Allegato 4 al RAPPORTO AMBIENTALE Quadro di riferimento normativo e pianificatorio/programmatico e individuazione degli obiettivi di sostenibilità" (luglio 2019), "Allegato 5 al RAPPORTO AMBIENTALE Tabella di comparazione tra le misure del PNIEC e le misure del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" (luglio 2019), e "Allegato 6 al RAPPORTO AMBIENTALE Studio di Incidenza" (luglio 2019) -, e con la relativa "SINTESI NON TECNICA" (luglio 2019).

Dopo ciò, è possibile precisare che la Scrivente, tenuto conto che la predetta documentazione agli atti del presente procedimento contempla, ampiamente, anche sufficienti elementi di progettazione culturale, non espone alcuna specifica osservazione endoprocedimentale in merito a tale "RAPPORTO AMBIENTALE", appena precisato, ed in merito ai relativi allegati enumerati (ed alla relativa appena richiamata sintesi non tecnica), di cui trattasi, e, ciò, tenuto conto - in particolare - del livello delle metodologie e degli strumenti adoperati per il rispetto dei diritti culturali, e salvo le seguenti considerazioni che, di seguito, si declinano.

Si precisa, in merito alla precedente (valutazione e) dichiarazione di non esposizione di osservazioni, oltre che in merito alla contestuale valutazione - così esposta - di ritenuta assenza di condizioni o suggerimenti, che tali valutazioni, effettuate in relazione allo strumento pianificatorio di cui è procedimento (che effettivamente - definisce linee di indirizzo e strategie d'intervento e non singoli progetti già elaborati), hanno tenuto conto della completezza del quadro conoscitivo esposto, anche per gli aspetti di maggiore interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali, della coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte ed hanno tenuto conto della validità degli indicatori di sostenibilità adottati - in particolare per il paesaggio - utilizzati nella elaborazione del rapporto ambientale.

Incidentalmente, prima delle sopravvenenti considerazioni, si premette che, dal citato "Allegato 3 al RAPPORTO AMBIENTALE Consultazione della fase preliminare" del RAPPORTO AMBIENTALE, di cui è procedimento, risulta, al paragrafo "A. Elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che hanno inviato le proprie osservazioni", che, per quanto concerne tali osservazioni formulate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) in merito al Rapporto preliminare ambientale del Piano Nazionale Integrato di cui trattasi, hanno effettuato i relativi invii, anch'essi (tra altri, in tale allegato) recepiti, con le modalità indicate, quali organi periferici del Ministero scrivente, il Parco Archeologico di Ercolano; il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Molise; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari; il Parco Archeologico dell'Appia Antica; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro; la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per





la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio" (in indirizzo); il Parco Archeologico di Pompei; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo.

In merito alle sopra preannunciate considerazioni, a fini introduttivi, al punto "ii. Strategia relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia" del paragrafo "1.1 Sintesi" del capitolo "1 SCHEMA GENERALE E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO" della citata "PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA" (nel seguito, "Piano Nazionale Integrato" o "Piano Nazionale" o "Piano Integrato"), si osserva, per la specifica rilevanza, che la stessa "intende dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente.

Coerentemente con questa visione, l'Italia intende affrontare i temi relativi a energia e clima in modo integrato, e condivide l'approccio olistico proposto dal Regolamento Governance, che mira a una strategia organica e sinergica sulle cinque dimensione dell'energia.

Gli obiettivi generali perseguiti dall'Italia sono sostanzialmente:

- a. accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050;
- b. mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie) al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile, ma anche massima regolazione e massima trasparenza del segmento della vendita, in modo che il consumatore possa trarre benefici da un mercato concorrenziale;
- c. favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili, adottando misure che migliorino la capacità delle stesse rinnovabili di contribuire alla sicurezza e, nel contempo, favorendo assetti, infrastrutture e regole di mercato che a loro volta contribuiscano all'integrazione delle rinnovabili;
- d. continuare a garantire adeguati approvvigionamenti delle fonti convenzionali, perseguendo la sicurezza e la continuità della fornitura, con la consapevolezza del progressivo calo di fabbisogno di tali fonti convenzionali, sia per la crescita delle rinnovabili che per l'efficienza energetica;
- e. promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela dell'ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese;
- f. promuovere l'elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei trasporti, come strumento per migliorare anche la qualità dell'aria e dell'ambiente;
- g. accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità delle forniture comprese quelle per l'accumulo di lungo periodo dell'energia rinnovabile e favoriscano il riorientamento del sistema produttivo verso processi e prodotti a basso impatto di emissioni carbonio che trovino opportunità anche nella domanda indotta da altre misure di sostegno;
- h. adottare, anche a seguito dello svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (che si concluderà successivamente alla presentazione di questo documento), obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;
- i. continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Unione.

Il perseguimento di questi obiettivi generali suggerisce l'adozione di politiche e misure orizzontali, aggiuntive alle misure settoriali illustrate nel capitolo 3, le quali, a loro volta, dovranno essere coordinate e strutturate in modo da essere funzionali, oltre che agli obiettivi specifici, anche agli obiettivi generali sopra elencati.

Le misure orizzontali includeranno:

una attenta governance del piano che ne consenta l'attuazione coordinata e che garantisca unitarietà di azione, in particolare nei tempi e processi di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture fisiche, nel coordinamento delle attività per la ricerca e l'innovazione e, più in generale, nel monitoraggio degli effetti del piano in termini di riorientamento del sistema produttivo, nonché di costi e benefici. In considerazione della trasversalità del piano, che investe i compiti di molte amministrazioni dello Stato, e dell'assetto delle competenze fissato dalla Costituzione italiana, questa governance comprenderà diversi Ministeri, coinvolgendo, nel rispetto dei relativi ruoli, le Regioni, i Comuni, l'Autorità di regolazione, con la possibilità di integrazione con rappresentanti del mondo





della ricerca, delle associazioni delle imprese e dei lavoratori. Un importante presupposto per una governance del piano che sia efficace ed efficiente è l'ampia condivisione degli obiettivi e l'attivazione e gestione coordinata di politiche e misure, condivisione che si conta di acquisire a seguito di un processo partecipato, a partire dalla consultazione pubblica e dalla Valutazione Ambientale Strategica;

- la valutazione delle azioni necessarie per una effettiva semplificazione dei procedimenti per la realizzazione degli interventi nei tempi previsti. Questo, unitamente alla stabilità del quadro normativo e regolatorio, compatibilmente con le esigenze di aggiornamento conseguenti all'evoluzione tecnologica e al monitoraggio di costi e benefici delle misure, contribuirà alla regolare progressione verso gli obiettivi;
- l'aggiornamento dei compiti e, se necessario, la riforma dei diversi organismi pubblici operanti sui temi energetici e ambientali, in modo che i rispettivi ruoli e attività siano tra loro coordinati e funzionali agli obiettivi del piano e, più in generale, agli obiettivi di decarbonizzazione profonda per il 2050:
- la promozione di attività di ricerca, anche coinvolgendo i gestori delle reti, sulle modalità per sviluppare l'integrazione dei sistemi (elettrico, gas, idrico), esplorando, ad esempio, la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per l'accumulo dell'energia rinnovabile, anche di lungo periodo, con soluzioni efficaci sotto il profilo costi/benefici economici e ambientali;
- l'integrazione di nuove tecnologie nel sistema energetico, a partire da quelle dell'informazione, per agevolare la generazione distribuita, la sicurezza, la resilienza, l'efficienza energetica, nonché la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati energetici;
- la disponibilità a valutare strumenti aggiuntivi, se necessari, quali ad esempio la revisione della fiscalità energetica, diversificata sulla base delle emissioni climalteranti e inquinanti, con attenzione alle fasce deboli della popolazione e ai settori produttivi che ancora non disponessero di opzioni alternative ai combustibili e carburanti tradizionali;
- la possibilità di utilizzo dei meccanismi di flessibilità della legislazione europea settoriale.

Per quanto riguarda la strategia relativa a ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, fermi gli obiettivi e le misure illustrate nei pertinenti capitoli, si riportano di seguito alcuni elementi principali".

La specifica rilevanza, per la Scrivente, già di tali previsioni appare in particolare emergere sia dalla misura orizzontale prevista di un possibile "aggiornamento dei compiti - e, se necessario, la riforma - dei diversi organismi pubblici operanti sui temi energetici e ambientali", sia dalla misura orizzontale prevista della "promozione di attività di ricerca" e sia dal richiamo generico alla resilienza (quindi, anche di quella - fondamentale - per la sopravvivenza dei beni culturali e dei quadri paesaggistici); oltre alle altre, entrambe tali misure ben vengono tenute in conto nelle considerazioni che si introducono.

Seguono, nel Piano Integrato, ai relativi capitoli, "2 OBIETTIVI E TRAGUARDI NAZIONALI", "3 POLITICHE E MISURE" e "4 SITUAZIONE ATTUALE E DELLE PROIEZIONI CON POLITICHE E MISURE VIGENTI", con i paragrafi avanti precisati nell'elenco, l'indicazione di tali elementi principali per le cinque dimensioni unionali dell'energia seguenti:

- 1. **decarbonizzazione**, con le indicazione degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.1, delle politiche e misure al par. 3.1 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio de quo, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.2;
- 2. efficienza energetica, con le indicazione degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.2, delle politiche e misure al par. 3.2 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio de quo, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.3;
- 3. sicurezza energetica, con le indicazione degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.3, delle politiche e misure al par. 3.3 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio de quo, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.4;
- 4. mercato interno dell'energia, con le indicazione degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.4, delle politiche e misure al par. 3.4 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio de quo, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.5;
- 5. ricerca, innovazione e competitività, con le indicazione degli obiettivi e dei traguardi nazionali al par. 2.5, delle politiche e misure al par. 3.5 e, come "BASE ANALITICA" dello strumento pianificatorio de quo, della situazione attuale e delle proiezioni con politiche e misure vigenti al par. 4.6.

Con la precisazione che, dopo la Sezione A, denominata "PIANO NAZIONALE", della "PARTE 1 - QUADRO GENERALE", segue, nella stessa parte, la predetta "BASE ANALITICA", quale denominazione dell'intera sezione B, comprendente - oltre al precisato capitolo 4 - il capitolo "5 VALUTAZIONE D'IMPATTO DELLE POLITICHE E MISURE PREVISTE", si vuole ben evidenziare - immediatamente - che, per quanto d'interesse della Scrivente, anche la prima e la quinta delle precedenti dimensioni unionali sono





specificatamente e particolarmente rilevanti.

La "PARTE 2 - ELENCO DEI PARAMETRI E DELLE VARIABILI DA RIPORTARE NELLA SEZIONE B DEI PIANI NAZIONALI" dello strumento in discorso contiene l'elenco di parametri, variabili, bilanci energetici e indicatori, se utilizzati, della predetta "BASE ANALITICA" ed è suddiviso nelle seguenti tre parti: "I Parametri e variabili generali", "2 Bilanci e indicatori energetici" e "3 Indicatori relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra".

Rileva, oltre all'attenzione al problema della de-carbonizzazione ed alla sottolineata agevolazione della resilienza, in particolare, dall'analisi di tale strumento, ciò che è fondamentale per i diritti delle generazioni future, che <u>il Piano nazionale de quo è condotto con la dovuta attenzione, sistemica, alla sostenibilità</u>, pur basandosi su non trascurabili considerazioni strettamente tecnico-economiche.

In merito, introdotto il significato prospettico del Piano nazionale, anche come atto presupposto alla valutazione ambientale strategica, di cui trattasi, è possibile rimarcare che nella "Premessa" al conseguente, citato, "RAPPORTO AMBIENTALE" (nel seguito, "Rapporto ambientale"), oggetto del presente procedimento, viene subito precisato che tale strumento pianificatorio integrato, "in linea con il Regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, definisce gli obiettivi e le politiche che l'Italia deve attuare al 2030 per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ovvero sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, decarbonizzazione (incluse le fonti rinnovabili) e ricerca, innovazione e competitività.

In linea con le tempistiche previste dal Regolamento europeo, il 31 dicembre 2018, l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Piano. La versione definitiva dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019

Il percorso finalizzato a delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi del PNIEC per il 2030 e con altre esigenze, comprese quelle relative agli impatti ambientali, è stato avviato a maggio u.s. con la consultazione pubblica e con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), effettuate entrambe sulla proposta di piano presentata alla Commissione europea lo scorso dicembre, che dunque potrà essere revisionata a seguito di tale percorso, oltre che in esito al confronto con la Commissione europea.

Il percorso di VAS del PNIEC, nel rispetto dell'Articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato avviato nella fase preliminare di predisposizione della proposta di Piano. Tale percorso è stato orientato a definire, in maniera concertata tra i diversi Ministeri coinvolti, tutti gli aspetti relativi alla procedura quali la struttura e i contenuti prima del Rapporto Preliminare e poi del Rapporto Ambientale e le modalità di gestione delle fasi di consultazione previste dalla VAS.

In particolare, il percorso di Valutazione Ambientale Strategica del PNIEC intende perseguire l'obiettivo di integrare le considerazioni ambientali già in fase di elaborazione del Piano e conciliare, così, gli obiettivi di Piano in materia di energia e clima, mitigando al massimo gli eventuali impatti ambientali connessi con il raggiungimento degli stessi.

L'integrazione della variabile ambientale e di una sua propria valutazione, accanto a considerazioni di fattibilità tecnica ed economica, infatti, permette la definizione di un documento di pianificazione concepito e sviluppato secondo i principi della sostenibilità in linea con l'art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006".

In esordio, dunque, stante anche tale ultimo documentato ossequio, nel Piano integrato si ritiene acquisita l'ulteriore rilevanza anche della predetta sostenibilità sistemica nella valutazione ambientale strategica, di cui è procedimento.

In merito, appare opportuno evidenziare, già a questo punto, il possibile richiamo alla più utile e completa, per la Scrivente, definizione di "sostenibilità culturale" - quale diritto e dovere, da parte dei singoli e delle comunità, di ricercare e permettere (nei sistemi umani) la permanenza delle condizioni necessarie alla riproduzione dei processi culturali - che trova la propria legittimità nell'esistenza dei "diritti culturali" (dell'essere umano); tali processi sono quelli attinenti alla dimensione del simbolico (semiotica), "processi simbolici", che potrebbero (e potranno) essere considerati completamente paritari rispetto ai processi economici, sociali e ambientali.

Occorre, di conseguenza, ben evidenziare, in conformità ai valori e principi già tenuti in conto dal Piano nazionale di cui trattasi, l'eventuale opportunità di verificare, anche in prospettiva futura, la possibilità di procedere ancora più utilmente, e - quindi - sempre più consistentemente, in direzione anche della <u>sostenibilità culturale</u>, quale necessità di preservare (per ogni sistema umano) le condizioni di base per poter mantenere in vita e riprodurre tutte le dimensioni del simbolico e quale concomitante <u>asse - proprio e ben individuato - del driver della sostenibilità</u>. Le ragioni di tale eventuale asse, definito e distinto, possono essere riassunte nel concetto di riferimento di "patrimonio cognitivo", (che supera ed amplia quello di "patrimonio culturale"), e ritrovate, in dettaglio, nella Dichiarazione dei diritti culturali di Friburgo (2007).





Il prosieguo dell'analisi del Rapporto ambientale di cui trattasi, dopo quanto già introdotto, osserva, tra l'altro, che, dopo i successivi capitoli "I La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)" (suddiviso nei due paragrafi "1.1 Informazioni generali sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" e "1.2 Descrizione della fase preliminare, soggetti con competenze ambientali, istituzioni e attori coinvolti nel processo di consultazione per la VAS"), "2 Informazioni generali sul PNIEC" (suddiviso nei tre paragrafi "2.1 Contesto normativo, programmatico e pianificatorio internazionale e nazionale di riferimento per il PNIEC", " 2.2 Contenuti e obiettivi generali del PNIEC" e "2.3 Descrizione delle misure del PNIEC"), "3. Gli elementi principali della VAS – Il quadro di riferimento normativo e programmatico e gli obiettivi di sostenibilità per il Piano" e "4. I riferimenti per i settori interessati dal PNIEC", al paragrafo "5.1.2 Le emissioni in atmosfera" del capitolo "5. Inquadramento del contesto ambientale di riferimento" di tale Rapporto ambientale, viene precisato in materia di "Inquinanti atmosferici", rilevanti per la conservazioni dei beni d'interesse della Scrivente, che nel "quadro delle norme comunitarie da tenere in debita considerazione per l'analisi del quadro emissivo nazionale si inserisce anche la Direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (cosiddetta direttiva NEC, National Emission Ceilings), recepita col decreto legislativo n. 81/2018, che fissa obiettivi di riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2.5) rispetto ai livelli del 2005. La Direttiva 2016/2284 aggiorna la precedente 2001/81/CE che fissava i tetti di emissione da raggiungere entro in 2010".

Per la rilevanza ai fini della salvaguardia dei beni di valore storico-artistico e paesaggistico, occorre, in merito, anche evidenziare, per la materia appena richiamata, specificatamente, il citato "Allegato 5 al RAPPORTO AMBIENTALE Tabella di comparazione tra le misure del PNIEC e le misure del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico".

Dopo la descrizione contenuta al successivo capitolo "6. Scenari" del Rapporto ambientale, al paragrafo "7.3 Valutazione dei possibili effetti sulla qualità dell'aria del Piano in coerenza con il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico" del capitolo "7. Analisi dei possibili effetti ambientali del Piano", viene, in merito, ancora precisato che "esiste una stretta correlazione tra il Regolamento (UE) 2018/1999 e la Direttiva (UE) 2016/2284.

A livello nazionale, il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 prevede, all'articolo 4, la ripartizione delle competenze per la predisposizione dei Programmi Nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) che devono essere elaborati dal Ministero dell'Ambiente, con il supporto di ISPRA ed ENEA per la produzione degli scenari tecnici che descrivono la situazione prevista al 2020 e al 2030. In particolare, l'ISPRA elabora le proiezioni dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni mentre l'ENEA elabora le proiezioni nazionali delle emissioni e gli scenari di qualità dell'aria, utili a valutare l'impatto delle misure di riduzione sulle concentrazioni degli inquinanti.

Il PNCIA è stato predisposto coerentemente con le indicazioni contenute nella stessa Direttiva (Allegato III, Parte 1) e trasmesso alla Commissione europea nei tempi stabiliti.

Anche per il PNCIA è in corso la procedura di VAS. La bozza di Programma e il relativo Rapporto preliminare sono consultabili sull'apposita pagina web del Ministero dell'ambiente all'indirizzo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252.

Come richiesto dalle norme vigenti, i Ministeri competenti, nell'elaborazione del PNIEC e del PNCIA, hanno cercato di garantire la coerenza sia della base analitica, sia dei pacchetti di misure, compatibilmente con le diverse tempistiche previste per i due strumenti di pianificazione.

Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive contenuti nel PNCIA sono stati prodotti da ISPRA in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel novembre 2017 dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, in parte sovrapponibile a quanto attualmente contenuto nella bozza Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Tale parziale disallineamento è dovuto alle diverse tempistiche imposte dalle norme comunitarie di riferimento. In ogni caso gran parte delle misure contenute nel PNCIA sono state definite in coerenza con il PNIEC, in particolare si evidenziano quelle riportate nella tabella in Allegato 5 al presente Rapporto Ambientale. In tale tabella è presente un giudizio qualitativo per tute [tutte] le misure non incluse nel PNIEC; tali giudizi sono basati sulla considerazione che le misure che inducono un aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, un incremento dell'uso delle rinnovabili e in generale un contenimento della combustione di fonti fossili comportano anche una riduzione, a livello nazionale, delle sostanze inquinanti. Per effettuare quest'analisi sono state ipotizzate quattro categorie di misure:

- 1. misure valutate quantitativamente nel PNCIA
- 2. misure valutate qualitativamente con potenziali effetti positivi
- 3. misure valutate qualitativamente con potenziali effetti negativi





Con l'ipotesi assunta dal PNIEC di non incremento dei consumi di biomassa nel settore residenziale, né di bioliquidi per la produzione di energia elettrica in motori endotermici, non sono state individuate misure con potenziali effetti negativi sulla componente. In generale si può ritenere che le misure del PNIEC non contenute negli scenari del PNCIA non abbiano impatti negativi in termini di emissioni e stato della componente qualità dell'aria, con riferimento agli inquinanti della direttiva NEC. In particolare per la qualità dell'aria gli scenari al 2030 del PNCIA si riferiscono al PM2,5, PM10, NO2 e O3. Gli scenari PNCIA possono essere quindi considerati come una valutazione cautelativa degli impatti del PNIEC. In relazione ai consumi di biomassa dovranno quindi essere previsti idonei indicatori di attuazione delle misure di Piano da popolare nella fase di monitoraggio, come riportato anche nel capitolo10 del presente Rapporto. Tali indicatori dovranno essere ricavati dai meccanismi esistenti di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e di bilancio dei consumi energetici, aventi cadenza di aggiornamento annuale.

Non sono disponibili scenari di emissione e qualità dell'aria per gli inquinanti per il quali la direttiva NEC non impone obiettivi di riduzione.

Si riportano di seguito in forma sintetica gli scenari di emissione contenuti nel PNCIA, dai quali si evince il rispetto di tutti gli obiettivi di riduzione della direttiva NEC a seguito dell'attuazione delle azioni del Programma".

Viene, inoltre, precisato che dagli "scenari di qualità dell'aria elaborati nell'ambito del PNCIA (a cui si rimanda per l'analisi di dettaglio dei risultati) emerge sinteticamente, rispetto all'anno base 2010, che:

- Il parametro della media annuale, relativo al NO2, mostra una riduzione generalizzata delle concentrazioni sul territorio nazionale con una diminuzione dei livelli compresa tra 5 e 10 μg/m3 nelle aree urbane e sulle principali arterie autostradali e tra 2 e 5 μg/m3 nelle rimanenti aree della Pianura Padana e nelle zone più densamente antropizzate dell'Italia centrale e meridionale. In termini assoluti, al 2030, non risulterebbero superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per tale parametro.
- La media annuale del PM10 mostra una riduzione generalizzata delle concentrazioni sul territorio nazionale con una diminuzione dei livelli compresa tra 5 e 10 μg/m3 nel Bacino Padano, nelle zone costiere dell'Adriatico centro settentrionale, nelle grandi aree urbane del Centro e nell'agglomerato di Napoli. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale i livelli diminuiscono generalmente tra 2 e 5 μg/m3. In termini assoluti, al 2030, non risulterebbero superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per tale parametro.
- La media annuale del PM2,5 mostra una riduzione generalizzata delle concentrazioni sul territorio nazionale con una diminuzione dei livelli superiore a 5 μg/m3 nel Bacino Padano, nelle zone costiere dell'Adriatico centro settentrionale, nelle grandi aree urbane del Centro e nell'area di Napoli. Nelle rimanenti zone i livelli diminuiscono generalmente tra 2 e 5 μg/m3. In termini assoluti, al 2030, non risulterebbero superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per tale parametro.
- Il parametro relativo al 26° valore più elevato dei massimi giornalieri delle medie mobili su 8 ore per l'ozono mostra estese aree di riduzione con livelli in diminuzione da 5 a oltre 20 μg/m3. In termini assoluti, al 2030, permarrebbero però superamenti, sulla base delle simulazioni modellistiche, per l'area di Milano e rischi di superamento nelle zone costiere del Centro-Nord e della Campania.

#### Criteri di attenzione

Pur in un quadro generale di un piano, come il PNIEC, che impatterà positivamente sulla qualità dell'aria è necessario prevedere, per le opere o le misure che potrebbero comportare a livello locale impatti negativi, idonei criteri di tutela che consentano, in accordo con gli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalla normativa vigente, di evitare il peggioramento dei livelli degli inquinanti nelle zone e negli agglomerati che presentano situazioni di superamento dei valori limite/obiettivo. Pertanto, nella fase attuativa del piano si dovranno adeguatamente considerare le ragionevoli misure per conseguire tali obiettivi di sostenibilità ambientale o, alternativamente, stabilire criteri ambientali che definiscano le zone del territorio (es. zone idonee, ovvero di esclusione, repulsione, attrazione) in cui, potrà essere considerato accettabile prevedere la progettazione di un certo tipo di opera o la possibilità di attuare una determinata misura".

Sulla base di tutto quanto ripetuto ed, in particolare, per la stretta correlazione tra il presente Piano nazionale integrato e il "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", è possibile evidenziare che, per quest'ultimo, nella recente fase di consultazione pubblica del "RAPPORTO PRELIMINARE (D.Llgs 152/2006 Articolo 13 c. 1", la Scrivente ha già esposto la considerazione, integralmente ed utilmente qui (di seguito) richiamata, che la metodologia utilizzata, in tale ultimo Rapporto preliminare, per il controllo dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali, «è fondata, tipicamente, sulla definizione delle cosiddette "funzioni dose-risposta", "che consentono di stimare la risposta (danno) di un materiale in funzione della dose (i parametri che causano il danno stesso, ad esempio le concentrazioni di





Si osserva, in definitiva, per comprendere e valutare l'impatto di tutti i fattori (ambientali, naturali e antropici) che - congiuntamente - interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala "programmatica," la necessità e l'opportunità di procedere all'identificazione (definizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene culturale) ed al sistematico monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) degli specifici beni culturali, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica (originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri fessurativi e/o dei dissesti.

Si vuole, a questo punto, ben evidenziare che, in particolare, il monitoraggio potrebbe presupporre l'adozione di una varietà di sistemi tecnologici (che permettano di acquisire i parametri ritenuti utili ad individuare le cause del degrado) e potrebbe basarsi su una necessaria analisi a priori circa le patologie dell'oggetto da indagare, ma anche di quelle che sono le condizioni al contorno del bene, in modo da valutarne opportunamente l'interazione con l'ambiente (si pensi, per esempio, in proposito, alle mappe satellitari delle temperature, di vaste regioni, che ben mostrano - con i colori rosso, arancione, giallo, azzurro, ecc. - le notevole[i] differenze ed i picchi locali, dovuti a diversi fattori, di tale variabile).

Le tecniche di monitoraggio disponibili sono, oggi, caso per caso, introdotte in funzione del tipo di bene, dell'oggetto d'indagine, delle relative finalità, del luogo in cui il bene è conservato (o esposto) e del tipo di danno rispetto al quale si intendono valutare le cause agenti (il valore di tali dipendenze viene ben evidenziato dalle differenze tecniche utili nel caso, per esempio, del monitoraggio per la valutazione del degrado strutturale derivante dall'evolversi nel tempo di un quadro fessurativo di un bene culturale materiale di valore architettonico, ovvero del monitoraggio ambientale indoor finalizzato alla conservazione di patrimonio museale ovvero del monitoraggio climatico outdoor di monumenti posti in aree fortemente inquinate ovvero del monitoraggio finalizzato alla conservazione o valutazione della durabilità dei trattamenti di restauro).

È possibile ritenere che sono state messe a punto varie tecniche di monitoraggio delle emissioni atmosferiche, anche per ovviare alla grande varietà della qualità dell'aria, rispetto alla quale le stazioni fisse in situ - scarsamente distribuite - non riescono ad essere strumenti sufficienti per la mappatura completa. Per esempio, tra le tecniche innovative, potrebbero ben essere tenute in conto, stante la rilevanza del patrimonio culturale, anche le osservazioni terrestri ottenute con sensori satellitari, secondo regole già significativamente sperimentate, come strumento prezioso di mappatura dell'inquinamento atmosferico. E, ciò, a causa del principale vantaggio dato da tali osservazioni terrestri di fornire, con precisione, un sistema completo e sinottico di parametri, con viste di grandi aeree. È ormai, inoltre, nota e dimostrata l'importanza dell'utilizzazione, anche contestualmente ai satelliti da remoto, [de]i sistemi informativi geografici, GIS, (o territoriali), che permettono l'acquisizione, la registrazione, la visualizzazione, la restituzione, la condivisione e la presentazione delle informazioni, anche utilmente integrate tra loro (informazioni da sensori satellitari e in situ).

Come si comprende dagli esempi appena indicati, le predette tecniche attualmente disponibili, complesse, avanzate e multidisciplinari, espongono un livello qualitativo di controllo evoluto al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico, in discorso, e potrebbero, quindi, essere utili al Programma Nazionale, anche - eventualmente - a livello (introduttivo e) previsionale (rispetto al quale, potrebbe essere opportuno, come sopra indicato, un ampliamento - ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali - dei componenti del tavolo di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30/5/2018, n. 81)».

Dall'analisi dello stesso citato capitolo "7. Analisi dei possibili effetti ambientali del Piano", al paragrafo "7.9 Possibili effetti sulla componente Paesaggio e Beni culturali", ancora più utilmente per quanto d'interesse della Scrivente, anche opportunamente in via coerente e riassuntiva con quanto appena introdotto e con esplicita estensione agli aspetti energetici e climatici, viene precisato che come "già sottolineato in precedenza per una corretta valutazione dell'effetto ambientale in generale, ma, in particolare sulla componente paesaggio e patrimonio culturale, è necessario il dettaglio dei luoghi di intervento e delle opere, altrimenti l'effetto ambientale può essere valutato solo in termini generali.

I potenziali effetti del PNIEC sulla componente paesaggio e beni culturali sono da considerarsi diretti e riconducibili essenzialmente: alla frammentazione di habitat, ambienti e reti ecologiche, per la creazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto energetico, e al nuovo consumo di suolo in aree naturali e rurali, con effetti diretti quali la frammentazione del paesaggio e alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi, anche in senso storico e legati ad usi e tradizioni;

In tale contesto è necessario tenere adeguatamente in considerazione, nella definizione ed attuazione del Piano, la cospicua presenza sul territorio italiano di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, le





componenti paesaggistiche individuate nei Piani Paesaggistici Regionali, in particolare le componenti morfologico-insediative (centri storici), le possibili interferenze tra impianti di nuova realizzazione e patrimonio archeologico conservato nel sottosuolo con relativa necessità di studi e verifiche archeologiche preventive. Inoltre, risulta fondamentale la valutazione dei possibili effetti cumulativi in considerazione della già rilevante presenza sul territorio nazionale di impianti di energia rinnovabile e, infrastrutture energetiche".

Dopo tutto quanto esposto, ripetuto e considerato, richiamata - in conclusione - la valutazione accompagnata dall'assenza, da parte della Scrivente, di condizioni o specifici suggerimenti per lo strumento pianificatorio di cui è procedimento e per il relativo Rapporto ambientale, si ribadisce la completezza del quadro conoscitivo richiamato, anche per gli aspetti di maggiore interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie d'intervento proposte e la validità degli indicatori di sostenibilità adottati - in particolare per il paesaggio - utilizzati nella elaborazione di tale rapporto ambientale.

Con l'avvio della consultazione sul Rapporto ambientale in oggetto, con i relativi precisati allegati, si conclude, quindi, non esponendo alcuna specifica osservazione in merito a tali elaborati, e, oltre a ciò, contestualmente, tenuto anche conto della presupposta, "PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA", si rimarcano le considerazioni sopra introdotte, a seguito delle quali risulta evidenziato che, con la grande variabilità del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano, appare opportuno valutare la possibilità di tener conto, anche prospetticamente, dei differenti livelli di efficacia delle varie metodologie applicate ed applicabili e dei livelli qualitativi delle stesse per la comprensione dello stato di conservazione del "singolare" specifico bene culturale, in relazione alle sue caratteristiche (intrinseche ed estrinseche); e ciò, specialmente, in relazione alla previsione dei rischi futuri - tra cui quello dell'inquinamento atmosferico e dell'innalzamento del livello dei mari - del bene culturale medesimo ed al relativo controllo.

È stata, infine, evidenziata, l'eventuale opportunità di verificare, anche in prospettiva futura, la possibilità di procedere più utilmente, e - quindi - sempre più consistentemente, in direzione anche della sostenibilità culturale, sopra definita, soprattutto quale ulteriore asse del driver della sostenibilità; le ragioni di tale eventuale asse possono essere ritrovate, in dettaglio, come sopra illustrato, nella Dichiarazione dei diritti culturali di Friburgo (2007). In merito, si osserva, per completezza, che, in una visione organica e potente, anche la "PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA" espone già - ampiamente - richiami significativi alla "sostenibilità culturale", per esempio, nella specifica statuizione, tra i metodi di individuazione delle unità di paesaggio, di' "Analisi dei segni (permanenze) comuni nei modi di utilizzazione del territorio agricolo da parte delle comunità insediate nelle varie epoche", richiamata (a pag. 234) nel relativo "RAPPORTO AMBIENTALE" de quo, in un più progredito contesto (ripercorso nella documentazione sopra dettagliata) di attenzione evoluta alla semiotica ed ai diritti delle generazioni future.

Infine, in tale possibile visione, peraltro "economica", per il (sub-)sistema dei beni culturali e del paesaggio, d'interesse della Scrivente ed, appunto, nel senso appena introdotto - distintamente - della "sostenibilità culturale", si osserva - almeno nella presente pianificazione nazionale integrata e nella programmazione di controllo dell'inquinamento atmosferico ("PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", ai sensi del decreto legislativo del 30/5/2018, n. 81), oltre eventualmente che in altre connesse pianificazioni - che rilevano valori, principi, misure e strumenti "orizzontali" (de-carbonizzazione, resilienza, ecc.), facilmente individuabili come presupposti logici di un opportuno ed auspicabile ("tavolo" di) coordinamento unificante, effettivo, anche (e soprattutto) al fine di favorire lo specifico controllo e monitoraggio, per singoli beni storico-artistici e paesaggistici, che trova maggiori ragioni nella completa e progredita, con forte valenza predittiva, "identificazione" degli impatti ambientali e climatici su tali singoli beni, condotta attraverso una rete di siti di monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) rappresentativa, dipendente, fortemente, dalle relative caratteristiche - intrinseche ed estrinseche - proprie di ciascuno degli stessi beni, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica (originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri fessurativi e/o dei dissesti, ove presenti.

In tale visione unica, la co-pianificazione e la concertazione, appena accennata e che dovrebbe coinvolgere (oltre ad altre Amministrazioni) i Ministeri interessati, potrebbe avere ad oggetto - con i più avanzati (recenti) metodi, tecniche e tecnologie oggi utilizzabili - il paesaggio, l'ambiente, il clima ed il territorio, con le "singolarità", storico-artistiche, dei relativi beni culturali, come ben spiegato anche dalla "Carta nazionale del paesaggio", recante il sottotitolo "Elementi per una strategia per il paesaggio italiano", a cura dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, Roma, 2018 (14 marzo), e, ciò, soprattutto al fine del raggiungimento dell'obiettivo di perseguire maggiori capacità predittive.

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Ivano Rossi)

Il Soprintendente
(Arch. Salvatore Buonomo)

AMMISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI